

1 27 settembre sono entrati in vigore tre decreti legislativi che contengono disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 per adeguare la normativa veterinaria italiana a quella europea. Entro un anno, il Ministero della Salute, di concerto con altri Dicasteri, dovrà emanare i rispettivi decreti attuativi.

Uno dei tre decreti, il n. 135 del 05 agosto 2022, il c.d. «Decreto esotici e selvatici», disciplina per la prima volta in maniera organica, il commercio, l'importazione e la conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e la formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi.

L'obiettivo di questo Decreto, di concerto con gli altri due (il 134 e il 136/2022), è creare un efficace sistema di prevenzione, sorveglianza e gestione che, attraverso il tracciamento degli animali selvatici ed esotici e degli stabilimenti in cui si trovano o dai quali vengono movimentati, permetta di ridurre i rischi sanitari che questi animali possono veicolare nel territorio dell'Unione Europea.

Eventi passati e recenti hanno dimostrato che non si può parlare di un'efficace sorveglianza sanitaria se questa non include anche gli animali selvatici a vita libera e quelli selvatici ed esotici allevati, importati e commercializzati.

Nel nostro Paese questi animali sono finora sfuggiti a un controllo sanitario coordinato ed efficace, nonostante rappresentino un potenziale e serio pericolo anche per la salute umana. Si tratta infatti di animali che entrano spesso in stretto contatto con persone non adeguatamente formate e quindi non consapevoli dei rischi sanitari di cui questi animali possono essere portatori. Basti pensare ai proprietari di animali esotici da compagnia o agli appassionati che si occupano di soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

Il D. lgs 135/2022 sottolinea l'importanza del medico veterinario nella gestione di animali selvatici ed esotici, rafforzando il ruolo del Ministero della Salute come autorità veterinaria centrale e definendo quello delle Aziende sanitarie locali (Asl). Queste ultime sono citate come «autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni del decreto e per l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni amministrative» nell'ambito di propria competenza (art. 2 comma 2). Inoltre il Ministero della Transizione ecologica (art. 4 comma 3 lettera c ed e) e le Prefetture - U.T.G. (art. 4 comma 3 lettera d) devono agire d'intesa con le Asl per il rilascio delle autorizzazioni di stabilimenti che, a vario titolo, detengono animali selvatici ed esotici.

Si tratta di specie animali caratterizzate da etologia e biologia particolari e differenziate. Le Asl dovranno mettere in campo tutta la loro professionalità per rispondere alle richieste di pareri tecnici che riguardano «l'idoneità delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonché della compatibilità con la detenzione in cattività e dell'idoneità delle misure adottate al fine di impedire la riproduzione o la fuga» (art. 6 comma 3).

«Gli operatori che detengono animali selvatici ed esotici sono soggetti a controlli ufficiali» e le Aziende sanitarie locali sono chiamate dal Decreto ad adottare «i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente» (art. 10 comma 1).

Il Decreto coinvolge anche i medici veterinari liberi professionisti perché stabilisce che gli animali oggetto di vendita a distanza devono essere obbligatoriamente «accompagnati da una certificazione medico veterinaria che ne attesti le condizioni sanitarie» (art. 11).

La medicina veterinaria, sia pubblica che privata, è quindi chiamata a una maggiore attenzione nei confronti di animali, quali quelli selvatici ed esotici, che spesso la nostra categoria ha considerato poco importanti ai fini della sorveglianza sanitaria, nonostante i richiami della Fnovi e del Ministero della Salute.

La Fnovi, con articoli, webinar e circolari agli Ordini,



di **ADRIANO ARGENIO** Medico veterinario libero professionista

ha più volte ricordato che la sorveglianza e la corretta gestione degli animali selvatici ed esotici sono uno strumento di prevenzione fondamentale per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente.

Il Ministero della Salute, nella nota DGSAF n. 0011219 del 04/05/2017, aveva già sottolineato che, vista l'evoluzione della normativa, bisognava «ricomprendere nell'art. 24 capo V del DPR 320/54 fra gli impianti speciali sottoposti a vigilanza veterinaria anche: centri recupero animali selvatici; luoghi e strutture che detengono animali selvatici (negozi, mostre, fiere), le mostre faunistiche, la falconeria e le altre strutture che detengono animali appartenenti a specie selvatiche a prescindere che vengano esposte o meno al pubblico».

Il D. lgs 135/2022 ha chiarito ruoli e competenze. La medicina veterinaria italiana, sia pubblica che privata, è ora chiamata a garantire, anche nell'ambito degli animali selvatici ed esotici, un livello qualitativamente alto di intervento e di risposta alle richieste avanzate dai cittadini e dalle Istituzioni.